



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n.



GDAP-0312309-2011

PU-GDAP-1e00-17/08/2011-0312309-2011

Alle Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/a

00136 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228

00163 - ROMA

C.I.S.L.-FNS. - Via dei Mille, 36

00185 - ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46

00175 - ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2

00164 ROMA

U.G.L. POLIZIA PENITENZIARIA

Via G. Mompiani, 7 - 00192 - ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31

00153 - ROMA

F.S.A.-C.N.P.P. Viale degli Arcelli, C.P. 18208

00164 ROMA

e, p.c. Alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione - Sede

OGGETTO: Decreto Ministeriale sul nuovo assetto organizzativo del servizio traduzioni e piantonamenti dei detenuti e degli internati.

Facendo seguito alla nota n. 0293597 del 29 luglio 2011, mi prego rappresentare che l'Onorevole Ministro della Giustizia in data 4 agosto 2011 ha emanato il decreto, di cui si trasmette copia, che disciplina il nuovo assetto organizzativo del servizio traduzioni e piantonamenti dei detenuti e degli internati.

Nella circostanza mi preme sottolineare quanto, anche in questo ulteriore passo verso il nuovo impianto complessivo dell'Amministrazione, cui tendo nell'interesse del sistema e del personale, ho particolarmente apprezzato i contributi forniti e l'interlocuzione con codeste Organizzazioni Sindacali.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO



Il Guardasigilli
Ministro della Giustizia

- Vista** la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria" e successive modificazioni;
- Vista** la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Ordinamento Penitenziario";
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà";
- Visto** il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395" e successive modificazioni;
- Vista** la legge 12 dicembre 1992, n. 492, recante "Disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizioni di restrizione della libertà personale e di liberazione di imputati prosciolti";
- Visto** il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Il nuovo codice della strada" e successive modificazioni;
- Visto** il decreto legge 13 settembre 1996, n. 479 convertito in legge 15 novembre 1996, n. 579, recante "Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione Penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle Regioni Sicilia e Calabria";
- Visti** i decreti interministeriali 8 febbraio 1996, 11 aprile 1997 e 1 giugno 1998 con i quali, in attuazione della richiamata legge 15 novembre 1996, n. 579, è stato effettuato il passaggio graduale e progressivo del servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti e degli internati dall'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria;

- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";
- Visto** il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266";
- Visto** il decreto del Presente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia";
- Visto** il decreto ministeriale 22 gennaio 2002, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria";
- Vista** la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";
- Visto** il decreto ministeriale 28 gennaio 2004, recante "Compiti e mansioni degli appartenenti ai ruoli direttivi - ordinario e speciale - del Corpo di polizia penitenziaria";
- Visto** il decreto ministeriale 27 settembre 2007, recante "Individuazione dei posti di funzionario dirigenziale presso gli uffici centrali e territoriali dell'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 9 d. lgs. N. 63 del 15.02.2006 attuativo della legge n. 154/2005";
- Visto** il provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 10 gennaio 2008 istitutivo dei servizi di polizia stradale;
- Ritenuta** l'esigenza di una riforma organizzativa atta ad assicurare una maggiore efficienza ed operatività dei servizi di traduzione e piantonamento dei detenuti e degli internati;
- Sentite** le OO.SS. rappresentative e valutate le osservazioni pervenute in merito allo schema del presente decreto;

DECRETA

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
 - a. "Dipartimento": il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
 - b. "Capo del Dipartimento": il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
 - c. "U.C.S.T.": l'Ufficio Centrale della Sicurezza e delle Traduzioni;
 - d. "Provveditorato": il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria;
 - e. "Provveditore": il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria;
 - f. "U.S.T.": l'Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni;
 - g. "istituto": l'istituto penitenziario;
 - h. "nucleo": il nucleo traduzioni e piantonamenti;
 - i. "servizio": l'insieme delle strutture volte alle traduzioni e ai piantonamenti dei detenuti e degli internati;
 - j. "C.O.N.": la Centrale Operativa Nazionale;
 - k. "C.O.R.": la Centrale Operativa Regionale;
 - l. "Corpo": il Corpo di polizia penitenziaria.

Articolo 2

Ufficio Centrale della Sicurezza e delle Traduzioni

1. E' istituito, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Capo del Dipartimento, l'Ufficio Centrale della Sicurezza e delle Traduzioni.
2. La direzione dell'ufficio è conferita ad un dirigente superiore del Corpo.

Articolo 3

Funzioni dell'Ufficio Centrale della Sicurezza e delle Traduzioni

1. L'U.C.S.T. svolge attività di coordinamento, impulso e controllo delle traduzioni e dei piantonamenti sul territorio nazionale; coordina la gestione delle risorse per l'espletamento di tutte le attività.
2. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni:
 - a. formula pareri al Capo del Dipartimento in ordine alle proposte dei Provveditori circa la costituzione delle strutture operative;
 - b. fornisce pareri e formula proposte alla competente Direzione Generale, in merito agli approvvigionamenti, alle caratteristiche tecniche ed alle dotazioni necessarie all'espletamento del servizio, incluse le condizioni degli alloggi; propone la stipula di convenzioni con Enti pubblici o privati;
 - c. propone alla Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi, l'assegnazione degli automezzi alle articolazioni territoriali;
 - d. coordina, anche con disposizioni esecutive, la movimentazione di uomini e mezzi da un Provveditorato ad un altro;
 - e. per eccezionali esigenze di servizio, dispone l'impiego di specifico personale;

- f. gestisce la Centrale Operativa Nazionale e coordina le Centrali Operative Regionali;
 - g. compie l'analisi dell'esigenza formativa per lo svolgimento del servizio e propone alla Direzione Generale del Personale e della Formazione i programmi formativi conseguenti;
 - h. acquisisce i dati inerenti alle risorse economiche impiegate per le traduzioni e i piantonamenti e formula le conseguenti proposte al Capo del Dipartimento sulla destinazione dei relativi fondi;
 - i. coordina e verifica le attività di polizia stradale espletate dal Corpo sul territorio nazionale secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Per esigenze operative, logistiche e strutturali l'U.C.S.T., anche su segnalazione dell'U.S.T., propone al Capo del Dipartimento l'istituzione o la chiusura di articolazioni di supporto, che dipendono funzionalmente dal livello regionale competente.
4. Il direttore dell'ufficio predispone annualmente una relazione sulle attività operative effettuate e sui relativi oneri sostenuti.

Articolo 4

Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni

1. In ogni Provveditorato è istituito l'Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni, che opera alle dipendenze funzionali dell'U.C.S.T.. La direzione dell'ufficio è conferita ad un appartenente al ruolo dei dirigenti del Corpo.
2. L'U.S.T. coordina le risorse destinate al servizio nel proprio ambito territoriale e provvede ad inviare semestralmente una relazione sulle attività svolte all'U.C.S.T.

Articolo 5

Funzioni dell'Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni

1. L'U.S.T. svolge attività di coordinamento, impulso e controllo delle traduzioni e dei piantonamenti nell'ambito della competenza territoriale del Provveditorato, impartendo direttive al fine di assicurarne l'efficacia.
2. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni:
- a. provvede alla pianificazione e organizzazione delle traduzioni e dei piantonamenti dei detenuti e degli internati anche sulla base delle direttive impartite dall'U.C.S.T., mediante la movimentazione del personale funzionalmente dipendente;
 - b. concorre all'espletamento delle traduzioni di particolare rilevanza, sentito l'U.C.S.T.;
 - c. svolge attività di verifica e controllo sui servizi espletati dai propri nuclei, ovvero dei servizi transitanti nel territorio di propria competenza;
 - d. fornisce pareri e formula proposte all'U.C.S.T., in merito agli approvvigionamenti, alle caratteristiche tecniche, alle dotazioni necessarie all'espletamento del servizio e alla costituzione o chiusura di nuclei locali e strutture operative; propone la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati;

- e. per comprovate ed eccezionali esigenze e previo parere dell' U.C.S.T., può intervenire sulla destinazione dei fondi assegnati alle traduzioni e già di competenza del Provveditorato;
- f. organizza, d'intesa con i competenti uffici del provveditorato, corsi di addestramento teorico-pratico all'uso delle armi;
- g. gestisce la C.O.R. e assicura l'assistenza operativa e logistica ai convogli di traduzioni in transito sul territorio di propria competenza; nell'ambito del servizio effettua le prescritte comunicazioni e cura i rapporti con le autorità giudiziarie e le altre forze di polizia;
- h. coordina e verifica le attività di polizia stradale espletate da personale di Polizia Penitenziaria funzionalmente dipendente, secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 6

Nuclei locali

1. L'espletamento delle attività di traduzioni e piantonamenti è affidato, di regola, ai nuclei locali.
2. Ferma restando l'attività d'impulso e di controllo esercitata dal Direttore dell'Istituto e dal Comandante del Reparto del Corpo, con riguardo alla complessiva gestione della struttura penitenziaria, della sicurezza del personale e dell'efficienza del servizio, la responsabilità del nucleo locale è conferita ad un appartenente al ruolo direttivo nei limiti della dotazione organica, ovvero al ruolo degli ispettori, con qualifica preferibilmente non inferiore ad ispettore capo.
3. Laddove particolari esigenze operative lo richiedano, il Provveditore propone l'unificazione delle strutture locali presenti sul territorio. Il Capo del Dipartimento acquisito il parere dell'U.C.S.T., con proprio decreto costituisce servizio penitenziario, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.
4. Il comando delle strutture operative di cui al comma 3 è affidato ad un funzionario del Corpo.

Articolo 7

Funzioni dei nuclei locali

1. I nuclei locali dipendono funzionalmente dall'U.S.T. competente per territorio, dal quale ricevono disposizioni ed indicazioni finalizzate all'esecuzione delle traduzioni e dei piantonamenti.
2. Le strutture operative di cui all'articolo 6, comma 3, dipendono direttamente dall'U.S.T. competente per territorio dal quale ricevono disposizioni ed indicazioni finalizzate all'esecuzione delle traduzioni e dei piantonamenti.
3. I nuclei locali o le strutture operative, nell'espletamento delle proprie attribuzioni:
 - a. pianificano e coordinano il servizio delle traduzioni e dei piantonamenti nell'ambito di propria competenza;
 - b. espletano le traduzioni ed i piantonamenti dei detenuti e degli internati.

Articolo 8 **Organici**

1. La dotazione organica dei nuclei di cui all'articolo 6 è costituita da personale appartenente al Corpo di provata capacità professionale con particolare attitudine.
2. Il Capo del Dipartimento, su proposta dell'U.C.S.T., acquisito il parere dei Provveditori e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina con proprio decreto ogni tre anni il contingente delle unità di personale da destinare, nell'ambito delle dotazioni organiche dei singoli Provveditorati, agli U.S.T. e ai nuclei territoriali.
3. I nuclei territoriali, in caso di comprovate esigenze operative, possono richiedere il rinforzo dell'organico all'U.S.T. competente. Nel caso in cui l'U.S.T. non riesca a sopperire a tali esigenze, può essere impiegato personale del quadro permanente in servizio presso l'istituto, previa disposizione del Provveditore.

Articolo 9 **Norme finali e transitorie**

1. Fintanto che il ruolo dirigenziale del Corpo non sia adeguato nella presenza alla dotazione organica, il posto di dirigente superiore di cui all'art. 2 comma 2 del presente decreto è assegnato ad un ufficiale del ruolo ad esaurimento del Corpo degli agenti di custodia con qualifica non inferiore a generale di brigata.
2. Fintanto che il ruolo dirigenziale del Corpo non sia adeguato, nelle presenze, alla dotazione organica i posti di funzione di cui all'art. 4 comma 1 del presente decreto possono essere assegnati ad ufficiali del ruolo ad esaurimento del Corpo degli agenti di custodia con qualifica non inferiore a colonnello.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i Provveditori formulano proposte motivate al Capo del Dipartimento in ordine all'assetto strutturale del settore traduzioni e piantonamenti del territorio di competenza.
4. E' soppresso l'Ufficio della sicurezza e il coordinamento delle traduzioni e dei piantonamenti costituito con D.M. 27 settembre 2007.

Dato in Roma il, 4 AGO. 2011

Il Ministro
Nitto Francesco Palma

